

COMUNE DI POSADA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 31.10.2014 Oggetto:	Definizione del procedimento relativo alla richiesta della Coop. La Bottarga di concessione in uso del lotto di terreno di proprietà comunale di mq.320 sul quale insiste il fabbricato "La Peschiera".
-------------------------------------	---

L'anno **2014** addì **31** del mese di **ottobre** alle ore **18,00** nella Sala Consiliare del Comune di Posada.

Alla 1^ convocazione in seduta "straordinaria -urgente" di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO TOLA ROBERTO PRESENTE

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
COSTAGGIU RICARDO A.S.	-	SI
DELEDDA ENNIO N.	SI	-
DEMURU ANTONELLO M.	-	SI
DEPALMAS GIOVANNA A.	SI	-
FLORIS PATRIZIA	SI	-
MANGIA PAOLA G.	SI	-
PORCHEDDU DONATELLA	SI	-
RUIU SALVATORE	SI	-
SATTA SERGIO FRANCESCO	SI	-
VARDEU EMILIO	SI	-
VENTRONI MARCO A.	SI	-
VENTRONI MAURIZIO	SI	-

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Dr. Tola Roberto** nella sua qualità di **SINDACO**

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa DELEDDA Graziella**

Il Presidente nomina scrutatori i Sig. _____

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che con deliberazione n. 27 del 22 febbraio 2000 la Giunta Municipale accoglieva la richiesta formulata all'Amministrazione comunale dalla cooperativa "La Bottarga" e disponeva quindi di concederle in uso per anni dieci il lotto di terreno distinto in catasto al Fg. 62, mappa. 21, di circa 320 mq. sul quale insiste un fabbricato poi utilizzato dalla stessa cooperativa;
- che sebbene in detta Deliberazione della G.M. si dichiara la contestuale approvazione di uno schema di convenzione regolante i rapporti fra l'Ente e la Coop. "La Bottarga", agli atti del Comune non risulta esistente alcuno schema di convenzione e, comunque, nessun atto formale di concessione attuativo della Deliberazione G.M. 27/2000;
- che con istanza del 16 marzo 2010 la medesima cooperativa "La Bottarga" a r.l. chiedeva il rinnovo per dieci anni della concessione dell'area, allo scopo di destinarla a supporto dell'attività di pesca nello stagno di Posada;
- che con Deliberazione n. 8 dell'8 aprile 2010, il Consiglio Comunale respingeva la richiesta della società "La Bottarga", nel duplice presupposto che la società non aveva esercitato alcuna attività di pesca e che l'amministrazione intendeva realizzare nel sito un Centro Studi per mari e fiumi di concerto con la Conservatoria per le Coste;
- che con sentenza 174/2011 il TAR della Sardegna, ritenendo dimostrato l'esercizio dell'attività di pesca da parte della cooperativa, generico l'obiettivo del Comune di realizzare in loco il Centro Studi e carente di motivazione, sotto il profilo della mancata comparazione dei contrapposti interessi, la scelta dell'amministrazione, ha annullato la deliberazione in questione;
- che, in ottemperanza alla citata sentenza, questa amministrazione deve provvedere in merito alla domanda presentata dalla società cooperativa in data 16 marzo 2010, tenendo conto delle motivazioni sulle quali il giudice amministrativo ha fondato l'annullamento della deliberazione n. 8/2010 del Consiglio comunale, procedendo alla rinnovazione del procedimento amministrativo originato dall'istanza a suo tempo presentata dalla cooperativa "La Bottarga";
- che dei tre motivi posti a base della sentenza del TAR, il primo ha riguardato l'effettivo esercizio dell'attività di pesca da parte della Società cooperativa, "cominciata nel maggio del 2009 con un fatturato per la stessa annualità di circa 6.000 euro, mentre dal bilancio provvisorio al 30 settembre 2010 appare un fatturato in corso di circa 29.000 euro", come attestato nella relazione della verifica disposta nel corso del giudizio, così che, a giudizio del TAR, non fu corretta la determinazione del Comune di negare il rinnovo sul presupposto che, all'epoca, la società cooperativa non svolgesse alcuna attività di pesca;
- che in data 25 agosto 2014 agenti della Polizia municipale di questo Comune hanno effettuato un sopralluogo nei locali detenuti dalla società cooperativa La Bottarga per verificarne lo stato e l'uso che degli stessi viene fatto dalla stessa Cooperativa;
- che dal relativo verbale emerge che la struttura è attualmente destinata, prevalentemente, ad alloggio di persone e soltanto in minima parte al ricovero di attrezzature per la pesca, evidenziandosi un uso non conforme alle indicazioni riportate nella domanda a suo tempo presentata dalla società;

-che sulla struttura " La Peschiera" grava un procedimento di pignoramento a favore del signor Pinto Nicola di Siniscola;

- che dalla visura del bilancio della società, è emerso che nell'anno 2013 non è stata svolta alcuna attività di pesca e che pertanto, con riguardo al terzo motivo indicato dal TAR a giustificazione della sentenza di annullamento della Deliberazione C.C. 8/2010, può certamente ritenersi prevalente l'interesse pubblico alla piena disponibilità del sito per l'avvio del progetto di riqualificazione dell'immobile in questione rispetto all'interesse della società alla detenzione dell'immobile per scopi non riconducibili a quelli indicati nella domanda di rinnovo della concessione;

- che, con riguardo al secondo motivo di annullamento, basato sull'asserita genericità dell'intenzione del Comune di realizzare nell'immobile un "Centro Studi", successivamente all'assunzione della Deliberazione del C.C. n. 8/2010, in data 18 settembre 2010, fra la Regione Autonoma della Sardegna, questo Comune e i Comuni di Bitti, Lodè e Torpè, è stato stipulato un accordo di programma per la costituzione di un'area protetta, ai sensi della l.r. 31/89, nell'istituendo Parco di Tepilora e Rio Posada S.Anna che, fra l'altro, prevede una dotazione finanziaria pari a 150.000 euro per la progettazione della riqualificazione dell'immobile in questione e la realizzazione di un laboratorio di pesca artigianale negli ambienti fluviali;

Che l'intervento proposto dall'Amministrazione risulta essere funzionale all'attività del Parco di Tepilora, la cui istituzione è stata deliberata dal Consiglio Regionale della Sardegna in data 20/10/2014;

- che è quindi possibile oggi affermare l'interesse attuale e concreto dell'Amministrazione comunale alla realizzazione del progetto previsto dal citato accordo di programma, finalizzato a tutelare e valorizzare le risorse naturali dell'area;

- che per quanto finora considerato non sussisterebbero più né il requisito dell'attuale esercizio dell'attività di pesca da parte della Cooperativa, posto a base della sua domanda di rinnovo della concessione, né l'incertezza sul futuro uso della struttura per finalità di pubblico interesse, alla luce dell'accordo di programma sottoscritto il 18 settembre 2010 dal Comune, dalla Regione e dai Comuni di Bitti, Lodè e Torpè, così che non potrebbe oggi legittimamente rilasciarsi alcun atto concessorio a favore della Cooperativa "La Bottarga";

- che peraltro, successivamente al deposito della sentenza del TAR della Sardegna, l'amministrazione comunale ha potuto accertare che come accertato con Decreto dell'allora Commissario Regionale degli Usi Civici del 18 settembre 1942, l'area sulla quale insiste l'immobile in questione è gravata da usi civici e che pertanto deve ritenersi in contrasto con il regime giuridico di tali beni l'autorizzazione all'uso esclusivo richiesta dalla società la Bottarga;

- che per tutto quanto finora detto non può quindi accogliersi la domanda della società cooperativa la Bottarga volta ad ottenere il rinnovo della concessione a suo tempo autorizzata con la deliberazione della G.M. n. 27 del 22 febbraio 2000, peraltro mai formalmente rilasciata;

- che, in considerazione dell'affidamento riposto dalla società sul rinnovamento del procedimento a seguito della sentenza del TAR della Sardegna che ha annullato il precedente provvedimento di diniego, può consentirsi la detenzione dell'immobile da parte della società "La Bottarga" per il solo tempo strettamente necessario per lo sgombero dello stesso da tutte le attrezzature e i beni mobili in esso allocati, che si ritiene congruo indicare in giorni trenta far data dalla comunicazione all'interessata di copia della presente Deliberazione;

- che con riguardo all'occupazione senza titolo dell'immobile in questione, quanto meno a far data dal 23 febbraio 2010 e fino all'effettivo rilascio, è demandato agli uffici il compito di determinare il relativo indennizzo da porre a carico della società "La Bottarga";

-che e' intendimento di questo Consiglio concludere il procedimento amministrativo e definire tutti gli aspetti ancora aperti (pagamento tributi locali anni pregressi nonche' canone di locazione);
Vista la comunicazione notificata alla Cooperativa in data 15/10/2014 ai sensi dell'art 10 Bis della L. n 241/90 e successive modifiche;

Acquisiti i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00;

Vista la seguente votazione;

Presenti e votanti n. 11 Voti a favore n.11

UNANIME
DELIBERA

di respingere la domanda della Società "La Bottarga" del 16 marzo 2010 per le motivazioni espresse in premessa;

di trasmettere la presente agli uffici dell'Ente per il calcolo delle indennità dovute dalla società a far data dal 23 febbraio 2010 e fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile.

Con separata, unanime votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
TOLA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per la durata di QUINDICI GIORNI consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.267/2000 dal **03.11.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

